



Comune di Padenghe sul Garda



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25080 c.f. 00855780177 - p.i. 00583110986 tel. 030.9995630
sito internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

COMUNE DI PADENGHE S/G

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER

GIORNI 15 CONSECUTIVI

DAL 6/8/10 AL 20/8/10

PADENGHE S/G II

IL MESSO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA N. 76 DEL - 5 AGO. 2010

OBBLIGO DI INTERVENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA

IL SINDACO

Premesso che in questi ultimi anni il numero di persone che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è andato aumentando e che attualmente risulta essere la principale causa di pollinosi;

Atteso che la diffusione dell'Ambrosia costituisce un rischio per la salute umana perché nel periodo della sua fioritura, da inizio Agosto a Settembre, può provocare sindromi allergiche con gravi disturbi respiratori.

Visto che la diffusione della suddetta pianta coinvolge gran parte del territorio lombardo e che la stessa potrebbe pertanto esser presente in molte proprietà private e pubbliche del territorio Comunale;

Vista la nota dell'ASL, del distretto sociosanitario di Salò, con la quale si invitano i Sindaci dei vari Comuni a provvedere affinché si intraprendano i provvedimenti del caso per limitare la diffusione della suddetta pianta;

Considerato che il metodo più efficace per la riduzione (fino al 97%) della diffusione dell'Ambrosia, risulta essere lo sfalcio della stessa in due distinte fasi, la prima nell'ultima settimana di Luglio, e la seconda a fine mese di Agosto o eventualmente ad inizio settembre;

Visto l'art. 54 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

ORDINA

A tutti i detentori di piante di Ambrosia di provvedere immediatamente al loro sfalcio, onde evitare l'ulteriore diffusione della pianta, con conseguente aggravio dei rischi per la salute pubblica;

L'applicazione della presente viene estesa alle seguenti tipologie di aree:

- Aree agricole non coltivate;
- Aree verdi urbane incolte;
- Aree verdi industriali e artigianali dimesse e non;

- Cantieri edili attivi e non;
- A chiunque ravvisi nel proprio terreno la presenza di tale essenza;

AVVERTE

- 1) Che tali operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite nei mesi citate nelle premesse.
- 2) Che chiunque violi quanto disposto con la presente Ordinanza, verrà punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) Qualora successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero in corso;
- 4) L'Ufficio dei Vigili dell'Unione dei Comuni della Valtenesi per quanto di competenza è tenuto a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza, ed in caso negativo alla stesura di un verbale di inadempienza alla stessa;

DISPONE

- 1) Che è fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza.
- 2) Che copia della presente sia inviata a:
Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Sezione Distaccata di Salò;
Ufficio Tecnico Comunale;
Comando Vigili dell'Unione dei Comuni della Valtenesi;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO

Prof.ssa Patrizia Avanzini